

DECRETO DEL DIRETTORE

n. 10

del 15/02/2012

Oggetto: Disciplinare di funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo e del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale di sanità – Adozione.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'ARS;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 52 del 26 luglio 2011 avente ad oggetto "*Agenzia regionale di sanità (ARS). Comitato di indirizzo e controllo. Nomina dei componenti*" e il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 126 del 27 luglio 2011 recante "*Agenzia regionale di sanità (ARS). Nomina del Presidente del Comitato di indirizzo e controllo*";

Vista altresì la deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 26 luglio 2011 avente ad oggetto "*Agenzia regionale di sanità (ARS). Collegio dei revisori dei conti. Nomina dei componenti e del Presidente*";

Ritenuto opportuno fornire adeguata disciplina al funzionamento degli organi collegiali di ARS, attraverso un atto formale, contenente disposizioni interne non previste all'interno della legge istitutiva;

Vista a tal fine la proposta definita dagli uffici preposti, di cui al documento all'allegato 1) al presente provvedimento e del quale è parte integrante e sostanziale;

Preso atto delle indicazioni provenienti dal comitato di indirizzo e controllo e dal collegio dei revisori, in merito alla suddetta bozza di disciplinare;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di adottare, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, il "*Disciplinare di funzionamento del comitato di indirizzo e controllo e del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale di sanità*" di cui al documento allegato "1" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di dare mandato ai competenti uffici del Settore Amministrazione di dare adeguata informazione del predetto disciplinare agli organi interessati;
3. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 32 della legge n. 69/2009, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "*Trasparenza - Atti amministrativi*" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA REGIONALE DI SANITA'

**CAPO I
COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO**

**ART.1
LUOGO DI RIUNIONE**

1. Le sedute del Comitato si tengono nella sede dell' Agenzia Regionale di Sanità o in luogo alternativo concordato dal Presidente e dai membri.

**ART. 2
CONVOCAZIONE**

1. La convocazione del Comitato è effettuata direttamente dal Presidente o, su suo mandato, dalla segreteria, in base all'ordine del giorno stilato dal Presidente stesso, di norma con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di convocazione, attraverso il servizio di posta elettronica, salvo diversa richiesta dei singoli interessati. La stessa è comunicata anche al Direttore ed al vicepresidente del Consiglio sanitario regionale. La convocazione avviene anche su richiesta di tre membri o su richiesta al Presidente dal Direttore.

2. I membri del Comitato sono, comunque, tenuti a comunicare preventivamente la loro disponibilità o indisponibilità alla partecipazione alla riunione.

3. Il Comitato di indirizzo e controllo si riunisce almeno mensilmente.

**ART. 3
VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le sedute sono valide ed effettive con la presenza della maggioranza dei membri e ad esse partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dell'ARS ed il vicepresidente del Consiglio sanitario regionale.

2. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive nel corso dello stesso anno di esercizio, il Presidente può prendere gli opportuni provvedimenti, anche in relazione al competente organo regionale.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; esse sono soggette al parere di regolarità tecnico-amministrativa del Direttore.

**ART. 4
MODALITA' DELLA RIUNIONE**

1. La seduta è presieduta dal Presidente del Comitato. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal membro decano.

2. Alla seduta possono partecipare, su richiesta del Comitato, i Coordinatori degli Osservatori, i membri del collegio dei Revisori, i dipendenti dell'ARS e ulteriori professionalità ritenute opportune per la trattazione di specifici argomenti.

3. La seduta è verbalizzata o da personale amministrativo dell'ARS o da membro del Comitato su indicazioni del Presidente. Il verbale della seduta viene approvato dal Comitato nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal verbalizzante.

4. Le deliberazioni del CdI, in estratto della seduta del Comitato di indirizzo e controllo, sono firmate dal Presidente.

5. Il materiale relativo alla seduta verrà inviato ai soggetti interessati per posta elettronica almeno quarantotto ore prima della seduta e reso disponibile presso la segreteria.

**ART. 5
VOTAZIONI**

1. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, tranne casi speciali valutati e decisi di volta in volta dal Presidente.

**ART. 6
GETTONE DI PRESENZA, RIMBORSI, SPESE**

1. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute valide del comitato stesso, un gettone di presenza di Euro 30,00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'ente, è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dell'organismo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali e sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'ente per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

3. La liquidazione del gettone di presenza e dei rimborsi eventualmente spettanti saranno effettuati dai competenti uffici dell'ARS con cadenza non inferiore al quadrimestre.

4. Qualsiasi altra spesa connessa all'espletamento del mandato istituzionale del Comitato è richiesta al Direttore che ne dispone sull'autorizzazione.

ART. 7

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO

1. Il Comitato elegge al suo interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il Comitato:
 - a) approva, su proposta del Direttore, il programma annuale e pluriennale di attività;
 - b) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;
 - c) valuta, anche sulla base della relazione annuale del Direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.
3. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:
 - a) convoca e presiede le sedute del Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione sull'attività svolta dall'ARS, di cui al comma 1, lettera c).

ART. 8

ACCESSO AGLI ATTI

1. I componenti del Comitato che intendono esercitare il diritto di accesso, richiedono per iscritto al Direttore i documenti di cui intendono prendere visione o estrarre copia e le informazioni che intendono acquisire, al fine di ottenerne l'autorizzazione scritta.
2. Nel caso di autorizzazione concessa, la richiesta, di cui al comma 1, è comunicata, al dirigente o al responsabile dell'ufficio che detiene la documentazione oggetto del diritto di accesso.
3. In quest'ultimo caso il dirigente o responsabile di cui al comma 2, assicura l'accesso non oltre sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del Direttore.
4. Il componente del Comitato utilizza il diritto di accesso esclusivamente per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali nell'ambito del suo mandato.
5. Il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

CAPO II

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.9

CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia. Il collegio è tenuto comunque ad effettuare le opportune verifiche di cassa con cadenza non superiore a novanta giorni.
2. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal suo presidente. Le modalità di convocazione sono fissate dal collegio medesimo.
3. La convocazione avviene anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

ART.10

VALIDITÀ DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

ART.11

VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio tiene un libro delle adunanze in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti.
2. Il verbale, approvato nella seduta successiva, è sottoscritto dai componenti del collegio ed è conservato agli atti del collegio medesimo; non è reso pubblico ed è messo a disposizione, su richiesta motivata, del presidente e dei membri del comitato di indirizzo e controllo, nonché del direttore.
3. Il Consiglio e la Giunta regionale, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza sull'ente, possono comunque richiedere al collegio la trasmissione dei verbali.

ART.12

INDENNITÀ E RIMBORSI

1. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3% e al 2% dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
2. Ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quelli ove ha sede l'ARS è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.